

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' PER L'UOMO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA DEI MILLE 272

Numero REA: ME - 194473

Codice fiscale: 02814810830

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " A " al Nr.4789 di Raccolta

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

1.1. E' costituita anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa denominata **"Società Cooperativa sociale Città per l'uomo"**

Art. 2 – Sede

2.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Messina all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

2.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

2.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Durata

3.1. La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai commi 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale .

Art. 4 – Oggetto

La cooperativa non ha finalità di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del cod. civile.

La cooperativa, in attuazione dei principi della mutualità prevalente, senza finalità speculative, si propone di consentire tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per i soci, nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato. La società ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini; si propone di **gestire servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b della legge n. 381/91.**

In particolare la cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività:

- 1)** la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- 2)** lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- 3)** l'assistenza ed il trasporto di disabili, portatori di handicap e/o diversamente abili, anziani, analfabeti di ritorno, tossicodipendenti, caratteriali, ex detenuti e di tutte le altre categorie che siano ritenute dalla legge disabili o svantaggiate di ogni ceto sociale ed economico, sia direttamente che median-

te lo studio di nuove soluzioni alle emarginazioni di tali categorie sociali, al fine di far acquisire agli stessi una dignità sociale ed una qualificazione professionale.

4) la sensibilizzazione dei soci al ripristino ed alla diffusione dei valori umani, morali, civili, culturali e di solidarietà sociale, attraverso la promozione e l'organizzazione di gruppi di lavoro, incontri, convegni, seminari, mostre, dibattiti, conferenze, proiezioni cinematografiche;

5) l'attivazione e la gestione di servizi socio-psico-assistenziali atti a garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;

6) la gestione di servizi domiciliari in favore della famiglia in situazioni di disagio, in particolare in favore degli anziani, garantendone la permanenza nel loro ambiente;

7) la gestione di emittenze radio, televisive e mezzi di informazione per una migliore diffusione dei valori morali, sociali ed umani;

8) la gestione di servizi attraverso segreteria telefonica (call center) e di teleassistenza;

9) la creazione e la gestione di biblioteche e centri sociali;

10) la realizzazione di corsi di formazione professionale.

11) Gestione di falegnamerie, laboratori di restauro, laboratori di designer e progettazione arredi; realizzazione, installazione e manutenzione di arredo urbano;

12) Gestione di tipografie, legatorie, cartiere anche con carta riciclata, aziende cartotecniche, scatolifici;

13) gestione e raccolta di carta da riciclare e la sua commercializzazione;

14) promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico professionale dei soci e degli operatori nonché per conto terzi;

15) promozione e realizzazione di corsi per adulti mirati all'educazione permanente;

16) assunzione con privati o in regime di convenzione con enti pubblici di lavori di pulizia, di manovalanza e di giardinaggio, lavori diretti alla tutela ed alla cura dell'ambiente, lavori di potatura e di scerbatura, raccolta di rifiuti e raccolta differenziata degli stessi, di disinfestazione e derattizzazione, sanificazione, di pulizia delle spiagge e di qualsiasi ambiente privato o pubblico, interno ed esterno; gestione di piani di sensibilizzazione e pubblicizzazione ambientale; impiantistica ambientale, servizi di monitoraggio ambientale; raccolta rifiuti porta a porta; lavori di manutenzione ed installazione di impianti elettrici edili ed altri, idraulici, di riscaldamento ed impiantistica in genere.

La società potrà svolgere qualunque altra attività strettamente connessa e funzionale a quelle su indicate, potrà assumere appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale ed economica necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) nei limiti di quanto consentito dal vigente ordinamento giuridico ed in particolare dall'art. 2361 del Cod. Civ. per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere interessenze e partecipazioni, ma non in via prevalente nè nei confronti del pubblico, in imprese organizzate sotto forma di società di capitale o di società cooperative aventi scopo analogo o complementare a quello sopra indicato o che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel settore sociale.

c) potrà gestire mezzi di autotrasporto di persone anche disabili ed anziane e di cose sia per conto proprio che per conto terzi, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, provenienti dall'unione europea, dallo stato, dalla regione e da ogni altro ente locale o da privati.

d) partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario ed internazionale e aderire a Consorzi e a confederazioni ed Associazioni Cooperative.

I soci lavoratori stabiliscono con la loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La tutela dei soci cooperativi viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

Art. 5 – Soci

5.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

SOCI

5.2 Possono essere ammessi come soci tutti coloro la cui domanda di ammissione sia accolta dal consiglio di amministrazione, a norma del presente statuto.

5.3. Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori ordinari, e soci costituiti da persone svantaggiate.

5.4. Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.5. Sono ammessi a far parte della cooperativa, nella misura non inferiore al trenta per cento del numero dei soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in compatibilità con il loro stato soggettivo.

5.6. Sono ammessi a far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, in percentuale compatibile con quelle di cui ai punti 3.3 e 3.4. Ad essi si applica la disciplina in materia di assicurazioni sociali, secondo le leggi vigenti. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa persone che svolgano al suo interno attività tecnica ed amministrativa .

Art. 5 bis - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci .

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni .

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e d i soci.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano oltre che le regole contenute nel presente statuto e nell'atto costitutivo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e per quanto da esse non previsto, **le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili** .

Art. 7 – Procedura di ammissione

7.1. Chi in possesso dei requisiti richiesti desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- i dati anagrafici del richiedente , il domicilio , il codice fiscale , dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare gli obblighi derivanti dal presente statuto , dal suo regolamento di attuazione e le decisioni del consiglio di amministrazione , specificare la quota che intende sottoscrivere ed allegare una copia di un documento di identità in corso di validità ;

7.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

7.3. Al momento dell'ammissione il socio dovrà :

- sottoscrivere la quota associativa indicata nella domanda di iscrizione accettata dagli amministratori ;
- versare la tassa di iscrizione prevista dal regolamento ;
- pagare il sovrapprezzo di cui all'art. 2525 3 comma del codice civile come deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione della cooperativa , tale disposizione si applica anche ai soci che durante la vita della cooperativa decidano di aumentare la loro quota.

7.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazio-

ne del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, e se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

7.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 – Quote

8.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore al limite massimo previsto dalla legge

Alle quote si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società a responsabilità limitata .

8.2. Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale supera la somma di centomila euro.

La parte della quota eccedente tale limite può essere riscattata o alienata nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

Art. 9 – Cessione delle quote dei soci

9.1. la quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

9.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

9.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

9.4. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

9.5. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 10 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti :

- dal presente statuto
- dalle disposizione di legge sulle cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

L'organo amministrativo potrà in presenza di particolari motivi accordare al socio la possibilità di recedere prima del termine stabilito al comma precedente, come, a titolo esemplificativo, al momento del collocamento in quiescenza del socio.

10.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambia-

mento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

10.2. Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine;

10.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata sul libro soci. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

10.4. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

Art. 11 - Esclusione del socio

11.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
6. qualora il socio danneggi moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti disordini o dissidi tra i soci ;
7. svolga attività in contrasto o concorrente a quella della cooperativa ;
8. non adempia con le modalità e/o nei tempi stabiliti alle obbligazioni assunte nei confronti della cooperativa ;
9. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto , del regolamento di attuazione e delle delibere adottate dagli organi sociali ;
10. che nello svolgimento del proprio lavoro commetta ripetutamente mancanze disciplinari, o nel caso in cui tali mancanze siano di particolare gravità .

11.2. L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione .

11.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 12 – Morte del socio

12.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 13 seguente.

12.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 13 – Liquidazione della quota

13.1. la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

13.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

13.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato il recesso. In ogni caso il socio non ha diritto al pagamento delle suddette somme prima di aver adempiuto tutti gli impegni assunti nei confronti della cooperativa.

Art. 14 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

14.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 15 – Patrimonio sociale

15.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci ;
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto
 - d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
 - e) oblazioni, contributi, donazioni o lasciti e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari o in previsione di rischi futuri.
- Le riserve di cui ai punti sub b), d) non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 16 - Capitale sociale

16.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a • 25,00.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

16.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Art. 17 - Riserva legale, statutarie e volontarie

17.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

17.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mu-

tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

17.3. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti.

17.4. L'assemblea può assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art.2526 c.c.;
- mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte anche in deroga a quanto previsto dall'art.2425, nella misura massima del 20% del valore originario.

Art. 18 – Divieti

18.1. E' fatto divieto alla cooperativa :

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

19.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

19.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.18 la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 17.1. e 17.2.

Art. 19 bis . Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione .Le decisioni dei soci sono assunte , in ogni caso , con metodo assembleare .

Art. 20 – Assemblea

20.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché nel territorio della Unione Europea

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 gg quando lo richiedano particolari esigenze e nei limiti dell'art. 2364 c.c. ultimo comma,

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

20.3. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- . approva i regolamenti

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

20.4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

20.5. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso affisso per non meno di quindici giorni all'albo della sede .Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

20.6. In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell' organo amministrativo e di controllo (se nominato). Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell' organo amministrativo e di controllo non presenti.

20.7. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci , e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

20.8. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti fisicamente o per delega

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci

partecipanti, a maggioranza dei voti dei presenti.

20.9. Per le assemblee straordinarie valgono le maggioranze previste per le assemblee ordinarie .

20.10. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

20.11. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

20.12. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Le modalità di votazione sono stabilite dall'assemblea .

Art. 21 – Organo amministrativo

21.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta

tra i soci .

21.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a cinque esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

21.3. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 21.1, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

21.4. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e può eleggere un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

21.5. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione .La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

21.6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale (se nominato), il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori non cessati che rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

21.7. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente del consiglio di ammi-

nistrazione o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente .

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri siano informati almeno un giorno libero prima della riunione .

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ;

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 22 – Poteri di rappresentanza

22.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente . La firma del vice presidente (se nominato) fa fede di fronte ai terzi in caso di assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai .nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 23 - Collegio sindacale

23.1. La cooperativa può nominare il collegio sindacale e o il revisore .

Nei casi previsti dall'art 2477 c.c. 2e 3 comma la nomina è obbligatoria. Si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni sulla società a responsabilità limitata .

Art. 24 Controlli dei soci .

24 .1. I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni della società esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge .

Art. 25 – Ristorni

L'assemblea a seguito di una evidenziazione di un utile nel bilancio di esercizio potrà procedere alla distribuzione di una parte di esso nei confronti dei soci proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato.nei limiti stabiliti dalla legge

Art. 26 - Disposizioni generali

26.1. Le disponibilità della cooperativa dovranno essere gestite attraverso conti correnti accesi presso istituti bancari. Tutti i versamenti e prelevamenti dovranno pertanto risultare dai movimenti dei conto correnti bancari di cui sopra. Il c.d.a. delibera sull'assunzione di prestiti o di scoperti di c/c concessi dalle banche. La firma dei mandati e degli assegni spetta al Presidente del

c.d.a.

Art. 27 - Disposizioni finali

27.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa .
Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

27.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o altre destinazioni eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia o in mancanza di previsioni legislative ai fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico e di utilità sociale non aventi scopo di lucro.